

BGer 1B 329/2016 vom 21. September 2016

Bundesgericht, 2016-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_329_2016

FR: TF 1B 329/2016 du 21 septembre 2016

IT: TF 1B 329/2016 del 21 settembre 2016

Regeste

procedimento penale; ricusazione | Quesiti di competenza, garanzia del foro del domicilio e del ...

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59).

E. 1.2

Diretto contro una decisione incidentale dell'autorità cantonale di ultima istanza (DTF 138 IV 222 consid. 1.1-1.2, 142; sentenza 1B_189/2013 del 18 giugno 2013 consid. 1.2), notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso concernente una causa in materia penale è di massima ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l' art. 92 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente, la cui domanda di ricusazione è stata respinta, è data (sentenza 1B_328/2015 dell'11 novembre 2015 consid. 1).

E. 1.3

La CRP, espone correttamente la dottrina e la prassi relative alle garanzie di un giudice imparziale, applicabili di massima anche al PP (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2 pag. 179; 138 IV 142 consid. 2.2 pag. 145; sentenza 1B_328/2015, citata, consid. 3.1), si è espressa sulla clausola generale prevista dall'art. 56 lett. f CPP. Questa concreta le garanzie derivanti dall' art. 30 cpv. 1 Cost. e consente alle parti di esigere la ricusazione di un giudice (sulla ricusa sulla base dell' art. 29 Cost. nei confronti di un PP quale magistrato inquirente vedi DTF 138 IV 142 consid. 2.2, 2.2.1-2.2.2 e rinvii) la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1). Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pag. 179 e rinvii).

E. 1.4

La Corte cantonale ha osservato che la ricorrente, riprendendo alcuni stralci della decisione dell'11 maggio 2016, fa valere che la professionalità del PP sarebbe stata messa in forte discussione. In quel giudizio la Corte cantonale aveva rilevato che non risultava che le fotografie prodotte dalla reclamante fossero state sottoposte al perito giudiziario per una presa di posizione e che questi ne avesse tenuto conto. Ritenuto che suo figlio nei mesi precedenti era stato percosso in carcere da altri detenuti, ha stabilito che non si poteva trascurare l'eventualità ch'esso fosse stato picchiato anche il giorno del suo decesso. Ha ricordato poi che secondo la giurisprudenza, eventuali errori commessi da un magistrato nel corso del procedimento, censurabili nell'ambito dei rimedi di diritto, non costituiscono di massima, tranne errori particolarmente gravi e ripetuti, un motivo di riconsunzione, né fondano un sospetto di parzialità. Ha osservato che il fatto che un PP o un giudice, finanche sbagliando, abbia deciso a sfavore della parte che lo riconsunzione, non costituisce di per sé un motivo di riconsunzione. Ha ritenuto che nella fattispecie il PP ha certo commesso determinati errori, indiscutibilmente non secondari né insignificanti, che hanno comportato l'annullamento dei decreti di non luogo a non procedere: ha tuttavia osservato che secondo la prassi invalsa, l'istituto della riconsunzione non consente alle parti di contestare il modo in cui è condotta l'istruzione e di rimettere in discussione le decisioni prese da chi dirige il procedimento. Ha aggiunto che neppure l'asserita incompetenza di un PP costituisce un motivo per riconsunzione.

E. 1.5

Nel gravame la ricorrente, in precedenza assistita da legali, si limita a trascrivere testualmente alcuni stralci della decisione impugnata, concludendo che dagli stessi risulterebbe la lacunosità della competenza del PP, sottolineando che non ha nulla da eccepire riguardo alla sua indipendenza. Osserva nondimeno che in merito all'imparzialità, indipendentemente da quanto stabilito al riguardo dalla giurisprudenza, con la quale non si confronta, ella dubita che il PP potrebbe decidere di contraddirsi e smentire quanto in precedenza ha sostenuto con convinzione, per cui sussisterebbe una "sensazione" di prevenzione. Insiste sul fatto che l'annullamento dei decreti di non luogo a procedere dimostrerebbe l'incompetenza del PP nel caso in esame, deducendone ch'egli non sarebbe più competente "nel merito" e che non sarebbe più in grado di operare in modo imparziale.

E. 1.6

Ora, insistendo sulla pretesa incompetenza professionale del PP in seguito agli errori da lui commessi accertati dalla CRP, che hanno comportato l'annullamento dei citati decreti di non luogo a procedere, la ricorrente non si confronta con la giurisprudenza e con la dottrina rettamente citate nella decisione impugnata, secondo cui errori commessi nel corso del procedimento non fondano di massima un motivo di riconsunzione (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146 e rinvii; vedi anche MOREILLON/PAREIN-REYMOND, *Petit Commentaire, Code de procédure pénale*, 2aed. 2016, n. 30 ad art. 56; MAURO MINI, in: *Commentario, Codice svizzero di procedura penale*, 2010, n. 10-12 ad art. 56). Ella non spiega e non dimostra perché nel caso di specie si sarebbe in presenza di un'eccezione a tale regola, circostanza peraltro non ravvisabile. La CRP ha infatti correttamente rilevato che, allo stadio attuale del procedimento, non sussistono elementi per ritenere che il PP non sarà in grado di riprendere l'istruzione dei procedimenti ancora pendenti seguendo le indicazioni da essa rese nel precedente giudizio. I generici dubbi e le apprensioni addotte dalla ricorrente, seppur comprensibili, non

dimostrano tuttavia che le conclusioni della CRP, conformi alla costante prassi da essa richiamata, giurisprudenza non criticata dalla ricorrente, sarebbero contrarie al diritto federale. In effetti, incentrando la sua critica in sostanza sul diritto delle parti d'essere giudicate da un tribunale indipendente e imparziale, "competente nel merito" (art. 30 cpv. 1 Cost.), la ricorrente parrebbe confondere il criterio della competenza giurisdizionale con quello della competenza professionale, ch'ella contesta al PP ricusato. Ora, come a ragione stabilito nella decisione impugnata, l'asserita incompetenza professionale di un PP, tesi posta a fondamento del ricorso in esame, non costituisce un motivo di ricusa (ANDREAS J. KELLER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), 2aed. 2014, n. 41 ad art. 56).

E. 2

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.